

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 519

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, MACCANICO, MAZZOLA, CABRAS, PECCHIOLI, LIBERTINI, ALBERICI, RASTRELLI, VISENTINI, SMURAGLIA, MARTINAZZOLI, COMPAGNA, FERRARA SALUTE, PROCACCI, ROCCHI e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage

ONOREVOLI SENATORI. — Si ripresenta il disegno di legge sulla «esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage» (risultante all'unificazione dei disegni di legge nn. 1, 135 e 1663 della X legislatura) approvato dal Senato nella seduta del 26 luglio 1990, trasmesso alla Camera dei deputati il giorno successivo e rimasto senza riscontro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 204. - *Esclusione dal segreto. - 1.*
Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonchè i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».